

1. Soggetto promotore

Società promotrice è **ICAM S.p.a.** con sede in Via Caio Plinio, 5/7 Orsenigo (CO). P.IVA 00205080138.

2. Soggetto Delegato

Società delegate sono:

- **Creo Studio SRL**, con sede legale in Via Leonardo da Vinci 20, 23 23900 Lecco (LC) C.F. e P. IVA: 02854530132;
- **Promosfera S.r.l.** con sede legale in Casorate Sempione (VA), Via XXV Aprile n. 56; C.F. e P. Iva 02250050024.

3. Soggetti destinatari

I destinatari dell'iniziativa sono tutti i soggetti residenti in Italia, maggiorenni al momento della partecipazione al concorso, che siano iscritti a Instagram per tutta la durata della manifestazione.

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del concorso.

Il presente concorso non è in nessun modo sponsorizzato, amministrato o associato alla piattaforma social "Instagram" gestita da Meta, né ad altro social network. Qualsiasi informazione fornita dai partecipanti non sarà gestita da Instagram ma dalla Società Promotrice o dalla Società Delegata.

Instagram non potrà essere ritenuto responsabile in caso di problemi. Ciascuno dei partecipanti solleva Instagram da qualsiasi responsabilità inerente la partecipazione alla presente iniziativa.

4. Durata del concorso

Dal 19 Novembre al 3 Dicembre 2025.

La **verbalizzazione dei vincitori** e l'**eventuale estrazione di recupero** sono previste entro il **31 Gennaio 2026.**

5. Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il marchio promozionato è Vanini e la presente iniziativa viene svolta con l'obiettivo di aumentare la visibilità del marchio promozionato, nonché di aumentare il coinvolgimento degli utenti sul profilo Instagram del Promotore @vanini_cioccolato.

6. Modalità di partecipazione

Sul profilo ufficiale Instagram **@vanini_cioccolato**, nel periodo indicato al punto 4, sarà condiviso un post promozionale che inviterà gli utenti a commentare seguendo le istruzioni per partecipare al concorso.

Per prendere parte all'iniziativa e concorrere così all'assegnazione dei premi in palio, i destinatari/utenti dovranno:

- Individuare il post dedicato al concorso sul profilo ufficiale Instagram di Vanini (@vanini_cioccolato);
- Seguire il profilo Instagram @vanini_cioccolato e rimanere follower dello stesso fino all'atto dell'invio delle notifiche di vincita;
- Commentare il post promozionale con l'hashtag dedicato al concorso **#VaniniWinterBox**.

Successivamente alla pubblicazione del commento contenente l'hashtag dedicato, il partecipante riceverà automaticamente un messaggio in Direct dal profilo ufficiale Instagram di Vanini (@vanini_cioccolato), che gli consentirà di portare a termine la partecipazione al concorso.¹

Il partecipante dovrà seguire il flusso di partecipazione che gli sarà proposto fornendo le risposte alle domande poste dalla chatbot. Nello specifico, gli verrà chiesto di:

- Visionare l'Informativa Privacy e accettare il presente regolamento;

¹ I partecipanti dovranno verificare che il proprio profilo Instagram consenta la ricezione di messaggi da parte di utenti Instagram che non sono loro follower.

- Confermare che si rientra tra i destinatari eligibili;
- Seguire o confermare di seguire la pagina @vanini_cioccolato;
- Fornire i propri dati personali richiesti;
- Cliccare sul messaggio finale proposto dal Chatbot, che attiverà l'assegnazione casuale e randomica (Instant Win) dei premi in palio.

Un messaggio inviato dal Chatbot mostrerà all'utente l'esito della sua partecipazione.

Si precisa che:

- Commenti al post pervenuti successivamente alla data del 3 Dicembre 2025 non consentiranno di partecipare al concorso;
- La partecipazione attraverso il Chatbot, una volta attivata, dovrà essere portata a termine, dal partecipante, fino alla fine del processo ai fini della corretta partecipazione;
- Tutti i commenti rilasciati dagli utenti che soddisferanno i requisiti sopra riportati, unitamente al nome del profilo social del partecipante, e ai dati indicati in DM verranno automaticamente acquisiti attraverso un applicativo software e salvati su un database ubicato in Italia;
- Tutte le partecipazioni devono essere effettuate dall'intestatario dell'account Instagram da cui viene inviato il commento. Per "*intestatario dell'account*" si intende la persona fisica a cui è stato assegnato un account Instagram da Meta.

6.1 Limiti alla partecipazione

- Ciascun utente potrà partecipare al concorso solo una volta durante tutto il periodo di validità del concorso: partecipazioni plurime con il medesimo account Instagram non saranno possibili e verranno bloccate dal sistema;
- Ai fini della partecipazione non saranno considerati validi i commenti ai commenti;
- Nel caso in cui l'utente modifichi il commento rilasciato, verrà considerato valido solo il 1° commento;
- Nel caso in cui l'utente elimini il commento o tolga il follow alla pagina del Promotore prima della data di contatto dei vincitori, l'eventuale vincita non potrà essere convalidata.

7. Modalità di assegnazione dei premi

INSTANT WIN

Durante il periodo promozionato, tra tutte le partecipazioni valide pervenute di coloro che avranno completato l'intero flusso di partecipazione al concorso come sopra descritto, il sistema individuerà, con modalità di vincita immediata e randomica, **150 vincitori**, che si aggiudicheranno ciascuno n°1 "Box Winter Edition" (dettagli del premio al punto 8.1). Nel caso di premi non assegnati in un giorno, gli stessi verranno rimessi in palio nei giorni successivi.

In caso di vincita di uno dei premi Instant Win posti in palio, il vincitore potrà visualizzare a schermo (direttamente in chat) un messaggio di vincita contenente tutte le indicazioni per poter ricevere il proprio premio.

Si precisa che ciascun vincitore non potrà aggiudicarsi più di un premio Instant Win in tutto il periodo concorsuale.

I file contenenti i dati di tutti i vincitori, relativi alla modalità di vincita immediata e randomica, saranno consegnati, al responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), entro la data sopra indicata.

EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO

Nel caso in cui restasse non assegnato qualche premio relativo alla fase Instant Win, o non fossero rispettate le modalità di richiesta o convalida del premio, sarà effettuata anche l'estrazione di recupero, tra tutti i partecipanti non vincitori, di un numero di "vincitori di recupero" pari al numero dei premi Instant Win eventualmente non assegnati, non richiesti o non convalidati.

N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia della carta d'identità, o documento di identità valido. Se i dati non corrisponderanno a quelli indicati in fase di partecipazione su Instagram, non sarà possibile convalidare la vincita.

I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all'accettazione e/o all'uso del premio.

8. Premi in palio

PREMIO	Quantità	Valore unitario Iva Inclusa	Totale Iva Inclusa
BOX WINTER EDITION	150	€ 8,00	€ 1.200,00
TOTALE			€ 1.200,00

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a € 1.200,00 (Iva Inclusa).

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del presente regolamento.

8.1 Natura del premio

Il premio comprende:

- N°2 Tavolette Tasting Experience
- N°1 Ricettario firmato da Cooker Girl

9. Notifica e consegna dei premi

INSTANT WIN

I vincitori del concorso saranno avvisati da un messaggio su Instagram direttamente nella chat con **@vanini_cioccolato**. Un incaricato verificherà la correttezza dei dati indicati dal partecipante e, in caso di esito positivo, si procederà con la convalida della vincita e alla spedizione del premio vinto all'indirizzo indicato dal vincitore in chat.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- Il partecipante non controlli i messaggi o le richieste di follow su Instagram per qualsivoglia ragione o impedimento;
- Il partecipante cancelli il proprio profilo Social;
- Il partecipante non possa essere contattato a causa di profilo privato o impostazioni privacy che non permettano la ricezione di messaggi.

Inoltre, il partecipante è l'unico responsabile della gestione del profilo, con particolare riferimento:

- Alla presa visione dei messaggi con le istruzioni per richiedere il Premio;
- All'adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere al proprio profilo.

EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO

I vincitori dell'estrazione di recupero saranno avvisati via e-mail all'indirizzo e-mail indicato in fase di partecipazione.

I vincitori dell'estrazione di recupero dovranno fornire accettazione del premio **entro 5 giorni dal giorno successivo alla ricezione della notifica di vincita** seguendo le indicazioni riportate all'interno dell'e-mail stessa.

Nel caso in cui il vincitore di recupero non dovesse dare accettazione del premio, o non dovesse inviare la documentazione richiesta entro i termini sopra riportati, si procederà con la devoluzione del premio alla Onlus.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;

- l'e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;
- l'e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata;
- il vincitore non prenda visione della e-mail con le istruzioni necessarie per richiedere il Premio;
- il dispositivo del vincitore non sia protetto da misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria casella di posta.

ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli "internet provider" (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata.

N.B. Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di effettuare tutte le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione, richiedendo ai vincitori copia della carta d'identità, o documento di identità valido.

In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Promotore il premio si intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.

I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere direttamente all'indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. , nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 ("GDPR").

Poiché la consegna del Premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile al promotore o all'Agenzia Delegata in caso di consegna del premio, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s'invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali.

10. Gratuità della partecipazione

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.

11. Pubblicità del Concorso e del Regolamento

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il proprio profilo Instagram nonché tramite i canali che riterrà più opportuni. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti tramite link in bio nella pagina Instagram @vanini_cioccolato per tutta la durata del concorso.

12. Ambito territoriale

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano.

13. Garanzie e Adempimenti

La raccolta delle partecipazioni al concorso e il meccanismo di individuazione automatica e casuale dei vincitori avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.

Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia.

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell'intero montepremi.

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare l'immediata cancellazione dell'utente. Verranno considerate non valide (e quindi annullate) le partecipazioni realizzate mediante email temporanee: il promotore si riserva, altresì, di inibire l'utilizzo in fase di partecipazione delle email temporanee qualora identificate come tali.

Qualora, la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che partecipano con mezzi e strumenti in grado di eludere l'aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell'iniziativa, o mediante l'utilizzo di email temporanee, questi verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell'eventuale premio vinto.

La Società promotrice si riserva di escludere dal Concorso i consumatori che risulteranno aver partecipato al Concorso senza buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, ecc).

Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 ("GDPR").

14. Strumenti elettronici e telematici

Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del device dell'utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell'utente stesso in fase di partecipazione.

15. Rivalsa

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall'art. 30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.

16. Onlus beneficiaria

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all'Associazione Amici della Guinea Bissau ODV, con sede in viale Cadorna 13 - 21052 - Busto Arsizio (VA). C.F: 90030520127.

17. Trattamento dei Dati Personali

Informazioni da fornire ex art. 13, GDPR

La partecipazione alla presente iniziativa comporta il trattamento dei dati personali del Partecipante. La Promotrice dichiara che tale trattamento di dati verrà effettuato in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali", secondo modalità e termini meglio precisati nell'informativa ex art. 13 fornita durante le fasi di partecipazione al concorso presentate tramite chatbot (si veda punto 6 del presente regolamento sulle modalità di partecipazione) e l'informativa sarà visionabile come link a parte e sarà messa a disposizione in caso di richiesta espressa.

4 novembre 2025

Soggetto Delegato
Promosfera srl